

## Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013)

### La norma

#### **Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.**

*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.*

*2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo. (comma così modificato dall'art. 1, comma 128, legge n. 124 del 2017)*

*3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

*4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.*

#### **Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari**

*1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:*

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;*
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;*
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;*
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;*
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;*
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.*

*2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.*

## Schemi di pubblicazione

Gli schemi rappresentano informazioni da pubblicare ex-novo nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'amministrazione, sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Criteri e modalità (Rif. <a href="#">Criteri e modalità</a> )	Tempestivo	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Delibera ANAC 468/2021
Atti di concessione dei sussidi, contributi, sovvenzioni o vantaggi economici comunque denominati (Rif. <a href="#">Atti di concessione dei sussidi, contributi, sovvenzioni o vantaggi economici comunque denominati</a> )	Tempestivo	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Delibera ANAC 468/2021
Atto di modifica o revoca della concessione (Rif. <a href="#">Atto di modifica o revoca della concessione</a> )	Da pubblicarsi insieme (stessa pagina) al provvedimento di concessione cui la revoca e modifica si riferisce	Delibera ANAC 468/2021

### Criteri e modalità

Atti normativi (leggi e regolamenti*) <u>da replicare per ogni atto</u>		
*raggruppabili per tipologie di procedure. Ad es. Procedure per assegnazione borse di studio, per sovvenzioni etc.		
Numero	Numero identificativo dell'atto	numero
Anno	Anno di pubblicazione dell'atto	numero
Link	Link al sito dove l'atto è pubblicato (possibile rinvio a normattiva)	URL
Atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione dei regolamenti o leggi indicati sopra (ad es. Bando e/o Avvisi) <u>da replicare per ogni atto</u>		
Numero	Numero identificativo dell'atto	testo
Anno	Anno di pubblicazione dell'atto	numero
Link	Link ad altra sezione del sito, o ad altro sito web, in cui gli atti sono pubblicati (possibile rinvio a normattiva)	URL

### Atti di concessione dei sussidi, contributi, sovvenzioni o vantaggi economici comunque denominati

Atti di concessione <u>da replicare per ogni atto</u>		
<b>Nota 1:</b> Sono oggetto di pubblicazione, SOLO gli atti con cui è disposta l'erogazione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari. (cfr. DELIBERA n. 468 del 16 giugno 2021) Tale pubblicazione è condizione legale di efficacia dell'atto di concessione		
<b>Nota 2:</b> La pubblicazione è solo per importi superiori a mille euro per anno solare per beneficiario		

**Nota 3: A pubblicare è l'amministrazione effettivamente competente a decidere sull'attribuzione del contributo e ad adottare il provvedimento concessorio**

**Nota 4: ESCLUSA la pubblicazione degli atti contabili di impegno e di liquidazione con cui le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili vengono concessi (ad esempio, sono escluse le determinazioni con cui si dispone l'impegno di spesa delle misure da realizzare).**

**Nota 5: è ESCLUSA la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati"**

Anno	Anno di pubblicazione del provvedimento	numero
Beneficiario	<b>NO NOMINATIVI ma altre soluzioni (ad es. utilizzare degli OMISSIS) ove dalla pubblicazione sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.</b>	testo
Importo	Importo liquidato	numero
Identificativo della norma	Norma o titolo a base dell'attribuzione – anche mediante link ai dati pubblicati ex art. 26, co. 1	Testo/URL
<b>Responsabile del provvedimento</b>		
Nominativo	Nome e cognome	testo
Qualifica	Qualifica rivestita dal responsabile	testo
Ufficio	Denominazione ufficio	testo
Recapito telefonico ufficio	Numero telefonico istituzionale	numero
PEO ufficio	PEO istituzionale	Casella PEO
PEC ufficio	PEC istituzionale	Casella PEC
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Avvisi pubblici da pubblicare sul sito dell'amministrazione/ente concedente con cui sono descritti almeno i <b>requisiti</b> per poter fruire del beneficio e per determinare la graduatoria dei beneficiari sulla base di <b>punteggi</b> attribuiti. Nell'avviso devono altresì comparire le <b>modalità per la presentazione</b> dell'istanza in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti di cui all'art. 26, co. 1	testo + URL
Link (eventuale)	E' il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. <b>N.B: questo dato si pubblica solo se si tratta di vantaggi connessi alla presentazione progetti e quindi è eventuale</b>	URL

## Atto di modifica o revoca della concessione

Atto di modifica o revoca della concessione  
da replicare per ogni atto di concessione

Numero	Numero identificativo dell'atto	numero
Anno	Anno di pubblicazione del provvedimento	numero
Motivazione	Motivazione della modifica/revoca del beneficio N.B: non indicare dati personali	testo